



COMUNE DI MENDICINO
- PROVINCIA DI COSENZA -

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 21 del Reg. Del 09.03.2015

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2015-2017.

L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di marzo, alle ore 10,40 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PALERMO ANTONIO	Sindaco	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>
GRECO ANGELO	Vicesindaco	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>
BUCARELLI IRMA	Assessore	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>
GERVASI FRANCESCO	Assessore	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>
MANCINI MARIATERESA	Assessore	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Ing. Antonio Palermo.

Partecipa alla riunione il Vicesegretario Comunale Avv. Antonio Filippelli.

LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2015-2017.

PREMESSO CHE:

- Il D.lgs. n. 165/2001, ed in particolare l'articolo n. 6, co. 1 e 4, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente quanto segue:
- 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9;
- 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale.
- Che il comma 3 dello stesso art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si proceda periodicamente e, comunque, a scadenza triennale nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento;
- il successivo comma 4-bis dispone che "Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti";
- l'art. 91 del testo unico degli enti locali dispone che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

DATO ATTO che :

- • il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;
- • la programmazione triennale deve essere collegata al monitoraggio della funzionalità della struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne l'adeguatezza in relazione agli obiettivi dell'ente;
- • la programmazione triennale del fabbisogno di personale è correlata e deve corrispondere a quanto indicato nel bilancio di previsione e nei criteri generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in quanto strumento indispensabile per attuare la programmazione di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 267/2000;

VISTE le linee guida per la riorganizzazione della struttura organizzativa, dettate con nota prot. n. 188 dell'8.01.2015, a firma del Sindaco e del Vicesindaco- Assessore al Personale, tra le quali assumono rilievo, ai fini della presente proposta: a) l'accorpamento del Settore di vigilanza al Settore tecnico e rimodulazione dei servizi afferenti a tale Settore tra gli altri Settori; b) potenziamento del Settore tecnico con figure idonee a svolgere mansioni direttive

ed operative; c) potenziamento del Settore finanziario, finalizzato in special modo al contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, con figure idonee a svolgere mansioni direttive ed operative, nonché con progetti di esternalizzazione sul versante delle entrate; d) potenziamento del servizio di polizia municipale con la previsione di figure di agenti o di ausiliari del traffico anche a tempo parziale e per periodi limitati in particolari stagioni dell'anno;

PRESO ATTO del verbale della conferenza di organizzazione tenutasi in data 17.02.2015, che sebbene non allegata, deve intendersi richiamata in parte qua;

CONSIDERATO che un accorpamento del settore vigilanza e protezione civile al settore tecnico comporterebbe un notevole aggravio di competenze per tale ultimo settore, già notevolmente oberato di numerosi ed impegnativi adempimenti;

RITENUTO, pertanto, più utile, razionale ed efficace accorpare il settore vigilanza e protezione civile al settore amministrativo, attesi i servizi e la figura apicale presenti in detto settore.

VISTO Che la normativa vincolistica in materia di personale prevede quanto segue:

- L'Art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- L'art. 3 comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014, precisa che gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2015 entro il tetto del 60% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e per gli anni 2016 e 2017 entro il tetto dell'80% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, mentre per gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, il tetto di spesa per le nuove assunzioni a decorrere dal 2015 è fissato nel 100% della spesa del personale cessato;
- Le assunzioni a tempo determinato o comunque per rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinate dall'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevede che i Comuni in cui la spesa per il personale è contenuta entro i limiti fissati dai commi 557 (cioè nel testo modificato dal citato d.l. n. 90/2014 la spesa media del triennio 2011/2013 per gli enti soggetti al patto, e 562 della legge n. 296/2006, cioè la spesa del 2008 negli enti non soggetti al patto) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Resta in tale caso fermo il limite dell'eccezionalità o temporaneità di eventuali contratti di lavoro flessibili da attivare, ai sensi delle modifiche disposte dal d.l.101/2013, al fine del superamento del fenomeno del precariato. Qualora, pertanto, ne ricorrano i presupposti (esempio temporaneità dovuta ad afflussi turistici, introduzioni di nuovi servizi o nuove tecnologie non fronteggiabili con il personale in servizio; nuovo finanziamento o rinnovo dello stesso), le amministrazioni devono dare priorità al personale presente nelle proprie graduatorie a tempo indeterminato, ricorrendo nel caso anche agli idonei di altre graduatorie a tempo indeterminato di altri Comuni, previo accordo con gli stessi. In ogni caso per i rapporti di lavoro a tempo determinato superiori a 12 mesi le attuali disposizioni legislative prevedono - fermo restando la verifica dei vincoli assunzionali nel rispetto del patto di stabilità interno - che prima di attivare procedure concorsuali, scorrimenti di graduatorie o avviamenti dalle liste di collocamento, sono tenute ad espletare le procedure di cui all'art. 34-bis del d.lgs. 165/01;

- Precisato che le assunzioni flessibili assoggettate al vincolo di spesa in esame sono le seguenti: tempo determinato, convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio (cd voucher).
- La legge di stabilità 2015 (Art.1 comma 424 Legge n. 190 del 23.12.2014), nonché la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 30/01/2015, hanno previsto che tutte le capacità assunzionali dei Comuni siano dirette negli anni 2015 e 2016 in via prioritaria, all'assorbimento dei vincitori di concorsi pubblici banditi le cui graduatorie siano state approvate prima del 01/01/2015, nonché dell'incremento dell'orario del personale part time (ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge 244/2007), mentre la parte restante è destinata all'assorbimento del personale soprannumerario delle Province, prevedendo, a pena di nullità dei contratti stipulati;
- Non è consentito bandire nuovi concorsi per la copertura di posti a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità, a pena di nullità;
 - Le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse;
 - Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta;
 - Per il personale infungibile (esempio personale educativo e docente degli enti locali) l'eventuale assunzione anche di idonei, nel rispetto delle procedure di autorizzazione previsti dalla normativa vigente, non può superare la percentuale di turn over consentita secondo il regime ordinario. Dell'assunzione di tali categorie ne va data comunicazione all'osservatorio nazionale e al Dipartimento della funzione pubblica, mediante i sistemi informativi previsti;
 - Per quanto riguarda l'assunzione delle categorie protette resta fermo l'obbligo di copertura della quota di riserva. A tale obbligo si può adempiere anche attraverso l'acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette;
 - Per il personale inserito nel percorso di stabilizzazione il comma 426 della legge finanziaria concede la proroga al 31 dicembre 2018 (termine originariamente fissato al 31 dicembre 2016) per l'espletamento delle procedure previste dall'art. 4, commi 6 e 8 del D.L. n. 101 del 2013; si prevede altresì che si possa attingere, per le finalità indicate e nel rispetto delle percentuali massime previste per garantire l'adeguato accesso dall'esterno (almeno il 50%), alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017 e 2018. Le graduatorie definite in esito alle previste procedure di reclutamento speciale transitorio sono utilizzabili per assunzioni fino al 31 dicembre 2018. I contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogabili, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 9, del d.l. 101/2013 fino al 31 dicembre 2018;
 - "a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile".
 - La sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione 27/2014, ha esaminato dettagliatamente la problematica dei resti assunzionali ed è giunta alle seguenti conclusioni.
 - La disposizione contenuta nel citato D.L.90 /2014 secondo cui "a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" dà la possibilità di tener conto delle cessazioni future ma già definite.
 - l'art. 41 del d.l. 66/2014, prevede che "A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato

un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.

2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

ACCLARATO CHE:

Il Comune ha rispettato il patto di stabilità 2014, come da monitoraggio del secondo semestre 2014 inviato in data 31/01/2015 al Ministero dell'Interno;

Il Comune di Mendicino non è strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario;

Con deliberazione di G.C. n. 47 del 13.03.2014 in ottemperanza al dettato disposto dell'art. 16 della legge n. 183 del 12.11.2011 (legge di stabilità anno 2012), che ha novellato in modo sostanziale l'art. 33 del D.lgs. n. 165/01, si è verificato che nell'Amministrazione Comunale non sono presenti dipendenti o dirigenti in soprannumero o in eccedenza e che lo stesso Ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti, condizione necessaria per poter dare corso all'adozione del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017 nonché del piano assunzionale per l'anno 2015;

è stata effettuata la ricognizione del personale eccedentario dai singoli settori dell'ente ai sensi dell'art.33 D.Lgs.165/01 con esito negativo;

Con deliberazione n. 37 del 20.02.2014 è stata effettuata la programmazione triennale delle azioni positive per il triennio 2014-2016;

E' stata assicurato il contenimento delle spese di personale ai sensi dell'art.1 comma 557 comma 557-quater, introdotto nella legge finanziaria 2008 dal D.90/2014, convertito con L. 124/2014;

con deliberazione di Giunta Comunale n 201 del 29.11.2014 è stata approvata la dotazione organica dell'Ente;

con deliberazione di G.C. n. 217 del 30.12.2014 si è provveduto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ai fini della contrattualizzazione del personale LSU/LPU dell'Ente;

Verificato che

La spesa media del personale nel triennio 2011-2013 è pari ad €. 1.281.481,88 (come da tabella 1 allegata), nella quale al costo del personale di cui all'Intervento 1 sono stati aggiunte le spese di cui agli Interventi 3 (buoni pasto, coperture assicurative, ecc.) e 7 (IRAP), mentre sono state sottratte le componenti non assoggettate ai limiti di spesa (Oneri per rinnovi contrattuali, spese per le categorie protette, spese del personale trasferito dalla Regione per funzioni delegate, incentivi ex legge e quant'altro);

il calcolo è stato effettuato sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione n.18 del 09/05/2012 della Corte dei Conti, Sezione Regionale del controllo dell'Emilia-Romagna, la quale ha dettato i seguenti principi:

Il trattamento fondamentale da prendere in considerazione non può che fare riferimento al dato contabile, calcolando lo stipendio effettivamente percepito dai dipendenti che cessano e lo stipendio che sarà corrisposto al neoassunti;

A tale trattamento fondamentale deve essere aggiunto un valore medio del trattamento accessorio, calcolato dividendo la quota complessiva del fondo relativo all'anno 2010 per il valore medio presente al medesimo anno;

Alle somme delle due componenti si applicano i contributi previdenziali a carico dell'Ente e l'IRAP;

L'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente è risultata essere del 30,22% e che pertanto le capacità assunzionali per l'anno 2015 sono pari al 60% del personale cessato nell'anno 2014;

questo Ente - rientrando nella categoria di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) della legge n. 68/1999 - non è tenuto ad assumere soggetti appartenenti alle categorie protette, risultando già ampiamente rispettata la percentuale d'obbligo prevista dalla legge medesima;

RILEVATO tuttavia che non sono stati rispettati per l'anno 2014, i tempi medi di pagamento ex art.41, comma 2 d.l.66/2014, con la conseguenza che non è possibile, per l'anno 2015, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, con divieto altresì agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

RISCONTRATO CHE nel corso dell'esercizio 2014:

- non si è verificata alcuna cessazione, sicché non vi sarebbero comunque quote assunzionali da destinare a nuove assunzioni per l'anno 2015; mentre per il calcolo delle capacità assunzionali per l'anno 2016 vi è necessità di avere contezza della effettiva cessazione del personale al momento non disponibile, fatta salva per l'intervenuta cessazione del dipendente Giordano Vincenzo, ctg. B, P.E. B4;

Rilevato che:

- l'ultima rideterminazione della dotazione organica dell'Ente è stata effettuata con deliberazione di G. c. n.217 del 30.12.2014;

- Con deliberazione di G.C. n. 215 del 23.12.2014 non è stato prorogato il comando del dipendente Santelli Gino, dipendente p.t. di catg. B3, assegnato al Settore tecnico, che è rientrato nell'Ente a decorrere dal 01.01.2015;
- Che con deliberazione di G.C. n. 15 del 19.02.2015 è stato prorogato il comando del dipendente Luigi Gaudio, catg. D, assegnato al Settore finanziario a decorrere dal 01.03.2015 e sino al 28.02.2015;

RITENUTO necessario modificare la dotazione organica al fine di perseguire:

- l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento di personale;
- la funzionalità degli uffici e servizi rispetto ai compiti ed ai programmi dell'attività amministrativa;

RITENUTO, altresì, di adeguare la dotazione organica dell'Ente alle necessità che derivano dalla valutazione delle esigenze organizzative e del fabbisogno di personale e per l'effetto mantenere i seguenti posti vacanti soltanto come mera programmazione, non avendo, in ogni caso, allo stato, l'Ente locale la copertura finanziaria necessaria alle relative assunzioni:

- n. 1 posto di categoria giuridica D1, profilo professionale "Istruttore direttivo"- Settore Tecnico;
- n. 1 posto di categoria C1, profilo professionale " Istruttore Amministrativo"- Settore Amministrativo;
- n. 1 posti di categoria giuridica B1, profilo professionale "Esecutore"-Settore Tecnico;
- n. 1 posto di categoria giuridica A, profilo professionale "Operaio"- Settore tecnico;

DATO ATTO che la copertura dei posti suindicati si potrà concretizzare solo ed esclusivamente al verificarsi delle relativi condizioni finanziarie e giuridiche e fatta salva ogni diversa ed ulteriore programmazione;

RILEVATO che la dotazione organica, intesa come insieme dei posti coperti, distinti per categoria e profilo professionale, e dei posti da coprire previsti nell'ambito del programma triennale del fabbisogno di personale di cui all'art.6, comma 4, del D.Lgs. n.165/2001, è stata determinata in un'ottica di flessibilità e dinamicità rispetto all'ultima dotazione organica;

RIBADITO il principio che la dotazione organica è uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia discrezionalità organizzativa, al fine di dotare l'ente della struttura più consona al raggiungimento degli obiettivi amministrativi e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;

che, pertanto, si rende opportuno procedere alla mobilità interna di cui all'art. 17 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, di tre unità personale da un Settore ad un altro Settore, per come di seguito indicato:

- n. 1 Istruttore di cat. C, in servizio part-time, dal Settore Vigilanza al e di protezione civile al Settore Finanziario;
- che la dipendente interessata ha dato il proprio preventivo assenso alla mobilità interna;

- n. 1 Esecutore di Catg. B, in servizio a tempo pieno e indeterminato, dal Settore Amministrativo al Settore Tecnico;
- n. 1 Esecutore di catg. B, in servizio a tempo pieno e indeterminato, dal Settore Finanziario al Settore Amministrativo, fermo restando che i suddetti trasferimenti produrranno effetti, nel caso di mutamento del profilo professionale, solo in caso di riconosciuta idoneità alle corrispondenti mansioni da parte del medico competente;

RILEVATO che si rende necessario procedere all'assegnazione dei LSU/LPU contrattualizzati di cui all'allegato alla deliberazione di G.C. n. 217 del 30.12.2014 tra i vari Settori dell'Ente, compatibilmente con i profili professionali e le categorie di inquadramento;

DATO ATTO che i suddetti dipendenti sono stati assunti a tempo determinato, in deroga all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/201 (conv. L. n. 122/2010) come modificato dal D.L. 90/2014 per come convertito dalla L. n. 114/2014;

RITENUTO di dover incrementare l'orario di lavoro dei suddetti dipendenti, per come risultante nell'allegata tabella C), a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione e comunque a decorrere dal 1° aprile p.v.;

DATO ATTO che il suddetto incremento orario non è assimilabile alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell'art. 3, comma 101, della Legge n. 244/2007 e quindi non va computata come nuova assunzione;

- che devono essere rispettati in ogni caso i limiti sotto indicati:
 - a) principio di riduzione tendenziale della spesa per il personale ex art. 1, comma 557, L.F. 2007, con effetto tanto in fase di programmazione che consuntiva e divieto di nuove assunzioni in caso di violazione del ridotto tetto di spesa;
 - b) sul piano delle facoltà assunzionali, dei divieti e dei limiti in materia di assunzioni (se si integrano gli estremi di cui alla art. 3, comma 101, della legge finanziaria per il 2008, n. 244/2007).
 - c) Come è noto, per quanto riguarda gli enti locali, tali limiti e divieti si rinvengono, principalmente, nelle seguenti disposizioni:
 - d) art. 1, comma 557 e seguenti, della L.F. n. 296/2006 che a "sanzione" dell'obbligo di riduzione progressiva della spesa per il personale, in caso di mancato rispetto, prevede il divieto di assunzione "a qualsiasi titolo" (il comma 557-ter, inserito dall'art. 14 del D.L. n. 78/2010, rinvia all'art. 76 comma 4 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 122/2010);
 - e) art. 76, comma 4 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, che sancisce con il divieto di assunzioni a seguito dell'inosservanza degli obiettivi finanziari posti dal Patto di stabilità interno.
 - f) Per converso, un mero aumento orario non integra "nuova assunzione" e quindi non fa scattare la soggezione ai "limiti e divieti" alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridotti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte della Corte.
 - g) Ulteriori divieti sono sparsi in varie norme dell'ordinamento quali sanzioni ad altrettante violazioni a precetti normativi primari, come per esempio in tema di rideterminazione delle dotazioni organiche (art. 6, comma 6, D.lgs. 165/2001), adozione del piano delle azioni tendenti ad assicurare le pari opportunità tra uomini e donne (art. 48, comma 1, D.lgs. 148/2006), ricognizione di eventuali eccedenze di personale (art. 33 D.lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 78/2010 e integrato dalla Legge n. 183/2011), adozione del "piano della performance" (art. 10, comma 5, D.lgs. 150/2009).

Visto il prospetto della somma, che ammonta ad €. 14.723,50 a decorrere dal 1° aprile ad E._11.042,64 ed è quindi contenuta nella media della spesa del triennio dell'anno precedente;

VISTO altresì il comma 557 della L. n. 296/2006, secondo cui gli Enti sono tenuti ad assicurare la riduzione delle spese di personale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, tra le quali "la razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico";

VALUTATA rispondente a tale finalità la scelta di procedere alla fusione, in un unico Settore, del Settore Amministrativo e del Settore vigilanza e di Protezione civile, anche in relazione alla interrelazione di servizi facente capo ai due Settori, permettendo una organizzazione unitaria ed un utilizzo più completo e produttivo del personale assegnato complessivamente disponibile;

RITENUTO in particolare che la nuova e diversa articolazione consente : • un più flessibile impiego delle risorse umane ivi assegnate, in ragione anche del numero di risorse umane assegnate a ciascun servizio separatamente; • una gestione unificata di procedimenti amministrativi, attività, servizi e progetti, che spesso riguardano ambiti attinenti; • una più agevole ed efficace elaborazione e realizzazione di progetti e/o obiettivi comuni di miglioramento od ampliamento dei servizi offerti all'utenza ed ampliare il coinvolgimento del personale potenzialmente interessato; • economie di spesa a seguito dell'ottimizzazione dell'impiego del personale esistente;

Visto il nuovo prospetto di dotazione organica, allegato al presente atto sub lett. a);

Dato atto che la popolazione residente al 31.12.2014 è di n. 9411 abitanti;

RILEVATO CHE tale dotazione organica, rispetta per quanto non obbligatorio non essendo l'Ente in dissesto, il rapporto medio popolazione/dipendenti di 1/151 di cui al Decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2014, recante "Rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016". (GU n. 186 del 12/08/2014);

Ravvisata la necessità di approvare il nuovo piano triennale del fabbisogno di personale predisposto dal Segretario comunale, sentiti i Responsabili incaricati di Posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs.vo 165/2001, giusta verbale della Conferenza di organizzazione all'uopo tenutasi;

VISTO l'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, secondo cui "Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35", procedendo al comma 2 stabilendo che "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";

Visto l'art. 110 del D.lgs. n. 267/2000;

Vista altresì la deliberazione Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Calabria, n. 2 del 30.1.2013;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 179 del 23.10.2007 e s.m.i.;

FATTO PRESENTE CHE dell'adozione del presente provvedimento verrà data informazione alle Organizzazioni sindacali e alle RSU, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L del 1/04/1999;

PRECISATO CHE il presente provvedimento è stato trasmesso all'Organo di revisione per la prescritta funzione di controllo con nota prot. n. 2225 del 02.03.2015;

VISTA l'allegata certificazione resa dal Revisore unico dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001;

Visto il D.lgs. n. 165/2001, e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.L. n. 112/2008, così come convertito con la L. n. 133/2008;

Visto il D.L. n. 78 /2010, così come convertito con la L. n. 122/2010;

Vista la legge n. 183/2012 (c.d. legge di stabilità);

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1. di richiamare e confermare integralmente i contenuti della premessa.
2. di approvare il PROGRAMMA triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2015 - 2016 - 2017;
3. Di rideterminare la dotazione organica dell'Ente, di cui all'allegato prospetto sub allegato A;
4. Di dare atto che la spesa conseguente all'aumento delle ore del personale contrattualizzato a t.d. ammonta ad €.11.042,64 con decorrenza dal 1° aprile al 31.12.2015, giusta allegato sub. Lett.c);
5. Di procedere all'accorpamento del Settore Vigilanza e Protezione civile nel Settore Amministrativo;
6. Di modificare, per l'effetto, l'art. 7 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
7. dare atto che si procederà, con successivo separato atto, alla modifica del funzionigramma dell'Ente, nonché alla pesatura delle posizioni organizzative e delle relative indennità;
8. Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura nel bilancio pluriennale 2015/2017;
9. di dare atto altresì del rispetto del limite della spesa stabilito per le assunzioni per l'anno 2015, per come risultante dal prospetto allegato sub lett.B;

10. di dare mandato al Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione degli ulteriori provvedimenti connessi e conseguenti all'attuazione degli indirizzi contenuti nel presente atto alla luce delle vigenti disposizioni in materia.

11. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali che in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative.

Mendicino, li 03.03.2015

IL SINDACO
Ing. Antonio Palermo



**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147 BIS
DEL TESTO UNICO 18.8.2000, N. 267)**

Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2015-2017.

**IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER
MOTIVI ESPRESSI NEL TESTO DELLA PROPOSTA**

Mendicino li, 03.03.2015

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO PERSONALE**

Avv. Antonio Filippelli



Mendicino li, 03.03.2015

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

SETTORE FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole, per i motivi espressi nel
testo della proposta;

Mendicino li, 03.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Mario Rubino



Si attesta che la presente proposta non comporta riflessi diretti e/o indiretti alla
situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio;

Mendicino li, 03.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Mario Rubino

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2015-2017.

VISTA la proposta per come sopra richiamata;
VISTO il D.Lgs 267/00;
VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO i pareri dei responsabili dei Settori interessati, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/00;
CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata.

IL SINDACO

Ing. Antonio Palermo

GLI ASSESSORI:

Dott. Angelo Green

Ing. Irma Bucarelli

Dott. Francesco Gervasi

Dott.ssa Mariateresa Mancini

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. ~~Marta Casali~~ ~~Chio~~

VICE SEGRETARIO COMUNALE CAPO

Avv. Antonio Filippelli

<p style="text-align: center;">Comune di Mendicino (Provincia di Cosenza)</p> <p>Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio-sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 11.03.2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.</p> <p>N. Reg. Albo prot. n.</p> <p>La stessa deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000, con nota n. prot. 2514 del 11.03.2015</p> <p>Mendicino, addì 11.03.2015</p> <p>Il Resp. Proced. Il Responsabile dell'Area Messo/ Pubblicatore Amministrativa F.to P.Trozzo F.to Avv. Antonio Filippelli</p>	<p style="text-align: center;">Comune di Mendicino (Provincia di Cosenza)</p> <p>Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs.267/00:</p> <p>- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 267/00</p> <p>X Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3) D. Lgs 267/00</p> <p>Mendicino li,</p> <p>Il Resp. Proced. Il Responsabile dell'Area Messo/ Pubblicatore Amministrativa F.to P.Trozzo F.to Avv. Antonio Filippelli</p>
--	---

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA